

L'evidenza scientifica nel processo penale ed i criteri di valutazione della prova scientifica: dalla sentenza Daubert alla sentenza Stasi

Corso Ordine Avvocati di Novara 5 marzo 2012

Avv. Claudio Bossi



Cosa è la prova scientifica

Mai come in questo particolare momento storico i giuristi italiani e gli operatori processuali sono, e si sentono, affascinati dal dibattito sulla cosiddetta “prova scientifica”.

Non so per quale ragione ma pare che il tema, almeno per quello che concerne le ricerche che ho potuto svolgere, non appassioni in modo vivace i cultori delle discipline civili e quindi, anche per il tenore di questo nostro incontro organizzato dal COA in collaborazione con la Camera Penale di Novara, ho provato a costruirne una di prova scientifica, che possa dirsi condivisa dalla miglior dottrina procedural penalista italiana.

È indubbio che i maggiori contributi sul tema siano, e siano stati forniti, dal professor Oreste Dominioni, peraltro certo esperto e profondo conoscitore della procedura nord americana che da almeno un secolo si interroga sul tema, e dal professor Tonini.

Entrambi illustri proceduralisti hanno analizzato il concetto di prova scientifica ponendolo a confronto con le nozioni di prova, tipica e atipica, contenute nel codice, al fine di verificarne e la portata e la capacità di esplicare influenza nel delicatissimo processo di elaborazione della convinzione del giudicante.

A me pare che, al di là ed oltre il “brunovespismo” imperante, gli interrogativi proposti, o meglio la necessariamente rapidissima carrellata sul concetto di prova scientifica e sulla sua innegabile e conseguente efficacia rispetto al procedimento di costruzione del convincimento del giudicante, sia un tema fondamentale per l’avvocato difensore.

Fondamentale perché attorno ad esso si costruiscono sempre più spesso i nuclei centrali del processo penale e perché “combattere la scienza”, soprattutto quella “presunta”, non è operazione facile per il difensore, neppure per quello più attento e preparato.

Pensiamo alla scientificità, vera o presunta che sia, dei risultati ottenuti attraverso la verifica dei reperti del DNA, del contenuto di alcool o di principio stupefacente o, per dirla in termini scientifici, di metaboliti nel sangue, od ancora alla Bloodstain Pattern Analysis applicata nella vicenda Cogne e, in Italia, davvero poco conosciuta.

Ma pensiamo anche ai risultati di consulenze o perizie condotte su strumenti informatici o telematici (computer, cd, dvd, palmari, telefonini) e financo all’estrazione ed alla documentazione del contenuto di un file che, come è noto, è una struttura fisica diversa rispetto al suo contenuto documentale riproducibile attraverso la stampa.

E che dire delle ricostruzioni virtuali delle scene del delitto o della realtà virtuale ricostruita al computer ?

Il caso “Senna” è stato, certamente, quello che ha destato maggior scalpore ma è di questi giorni una nuova ricostruzione virtuale, effettuata peraltro da due nostri concittadini, nel caso di un omicidio irrisolto.

Si tratta di una ricostruzione effettuata su richiesta della Corte d'Appello di Torino che ha consentito di far luce in un'indagine altrimenti assai complessa.

Come si vede emerge immediato il coinvolgimento in numerosissime attività e vicende processuali del portato della "prova scientifica" i cui risultati appaiono tali da segnare pesantemente o forse meglio sarebbe dire da indirizzare decisamente la decisione del giudice.

Non solo l'omicidio volontario, ma anche l'emissione di false fatture, la bancarotta, la violenza sessuale, l'abuso sui minori, l'omicidio colposo dovuto alla circolazione di veicoli o natanti, l'omicidio o la lesione dipendente da colpa professionale medica e molti altri innumerevoli esempi, ruotano e si fondano, in ultima e definitiva analisi, attorno al concetto di "scienza" ed al conseguente ruolo da attribuirsi all'elaborato ed alla ricostruzione effettuata dal perito o dal consulente.

Tornando, vittima della mia ansia classificatoria, alla definizione di prova scientifica mi pare di poter concordare, con estrema facilità, con quella proposta dal professor Oreste Dominioni che così la definisce:

"in generale può dirsi si tratti di operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell'ammissione, dell'assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte"

Si tratta di un concetto generale.

Che riguarda ogni operazione probatoria con espresso riferimento ad ogni suo momento sia esso genetico piuttosto che dialettico sino a giungere a quello, sottratto alla potestà delle parti poiché affidato al Giudice, inerente e relativo alla valutazione dei risultati ottenuti dalla prova.

Dobbiamo quindi considerare e definire

"caratteri scientifici" per l'ammissione della prova,

"caratteri scientifici" per determinarne la sua assunzione ,

"caratteri scientifici" per la sua valutazione.

Fin qui, mi pare, si possa facilmente trovare l'accordo.

Ma simili concetti ritrovano spazio nelle definizioni fornite dal Legislatore ?

A me pare che così definito il concetto di prova scientifica, non possa non rilevarsi come esso sia, quasi ontologicamente, escluso e per certi versi del tutto estraneo, dalla capacità, ed anche alla volontà normativa, del Legislatore.

Per lungo periodo si è ritenuto che il Legislatore, consapevole dell'impossibilità di fornire una definizione statica di scienza scollegata dalle categorie epistemologiche che ad essa debbono applicarsi, e preoccupato di uscire dal vicolo cieco delle cosiddette "prove legali" avesse ritenuto di porre rimedio alla situazione introducendo esplicitamente nel codice di rito il principio di atipicità della prova.

Sulla scorta della perfetta conoscenza della impossibilità oggettiva ed assoluta di prevedere l'evoluzione delle conoscenze tecniche, egli avrebbe scelto di non identificarne la natura e non disciplinarne oggetto e regole, aprendo, per così dire, la porta, in relazione alla "scientificità" dei risultati della prova ad un appassionante dibattito dai contenuti tipicamente epistemologici.

Ponendo, per ciò che concerne i limiti dell'intervento della scienza nel processo penale, quell'unico invalicabile confine all'impossibilità di utilizzo di tecniche o saperi in grado di *"pregiudicare la libertà morale della persona"*.

Appare evidente ed immediato come, ragionando in ordine alla scientificità della prova, od in relazione alla portata della prova scientifica ci si scontri, almeno per definirne i limiti di inammissibilità, con definizioni di carattere più filosofico che giuridico.

Definire la "libertà morale" non è operazione semplice, ma, forse, un qualche spunto, può trarsi da quel paio di millenni che l'Uomo ha passato ad interrogarsi circa la definizione di Libertà, di Morale e, evidentemente, di Libertà Morale contrapposti ai concetti di "costrizione" fisica.

Semplificando tesi e concetti meritevoli di ben altri commentatori rispetto a me, possiamo dire che per Libertà Morale deve, almeno per quanto concerne il tutto sommato ristretto ambito della presente disamina, intendersi la possibilità concessa al soggetto di esprimere liberamente la propria volontà senza che la medesima, da identificarsi attraverso la comunicazione di origine verbale, sia fatta oggetto d'analisi, condotta con l'ausilio di apparecchiature scientifiche o tecniche mediche, volta ad accertarne la rispondenza ai dati fattuali direttamente percepiti dal soggetto medesimo.

La definizione, necessariamente complessa, pare dar atto di come la libertà morale costituisca terra di confine, spesso difficilmente individuabile, con il "libero arbitrio".

E siamo finiti nel campo della "Filosofia", di quella pura.

Scegliere di rispettare sempre e comunque il "libero arbitrio", come fa il Legislatore penale, significa non consentire alcuna compressione della coscienza del soggetto; non porre detto limite significa accettare che il soggetto possa "in- coscientemente" porsi in situazioni di disagio, difficoltà, pericolo per sé o per i propri diritti.

È una scelta di non poco conto.

In Italia, allo stato, non sono ammissibili, nel campo inerente l'accertamento della penale responsabilità, ed anche nel caso in cui la loro efficacia e validità fosse da ritenersi scientificamente provata, tutte le tecniche che intervengano sulla possibilità di scoprire e verificare l'esatta corrispondenza tra il dichiarato ed i fatti percepiti dal soggetto attraverso la compressione della sua possibilità di mentire.

Il Lie detector, l'ipnosi, ed ogni altra tecnica volta a comprimere la libertà morale del soggetto risultano essere assolutamente vietati.

Altrettanto vietata, per finalità equiparabili a quelle attinenti all'esercizio del libero arbitrio, ovvero della libertà morale, è, in fase d'accertamento della responsabilità penale, l'utilizzo della perizia psicologica.

A contrario abbiamo dunque un qualche appiglio positivo, contenuto in disposizione esplicita formulata dal Legislatore, atto a definire non tanto quali prove siano o possano definirsi quali scientifiche o non scientifiche ma, assai meno ambiziosamente, a definire quali tecniche, ovvero quali applicazioni pratiche di dottrine e teorie scientifiche, risultino essere del tutto incompatibili con l'accertamento della verità processuale.

Ma è davvero così ?

La prova scientifica è una prova atipica ?

Il regime da applicarsi alle prove atipiche

Il Legislatore Italiano conosce due sole regole relative ed inerenti il regime di ammissione delle prove.

Le due regole sono, come è noto, costituite dagli articoli 189 e 190 del codice di rito.

L'articolo 190 del codice di rito, disciplina e da contezza di un vero e proprio diritto alla prova in favore delle parti processuali, che può essere unicamente compresso e limitato, da un canto, dall'essere la prova richiesta vietata dalla legge e ,dall'altro, dall'essere la stessa manifestamente superflua o irrilevante.

Dunque il Giudice nel non consentire alla parte di ottenere l'ammissione della prova tipica è chiamato ad effettuare una valutazione di carattere negativo: ovvero valutare che essa non sia vietata dalla legge e non sia manifestamente superflua o irrilevante.

Il giudizio, ovviamente, va espresso senza che il Giudice abbia conoscenza degli atti di causa.

Ne deriva la quasi impossibilità di diniego alla richiesta di ammissione di prove a patto che esse non siano in ultima analisi vietate dalla legge.

Il concetto di manifestamente irrilevante o manifestamente superflua è infatti giudizio che il giudicante può emettere, logicamente, solo ed esclusivamente a seguito di una conoscenza della vicenda portata al suo esame che, al momento di decidere sulla prova, gli è ormai preclusa anche a seguito dell'eliminazione dell'esposizione introduttiva delle parti.

In altre parole egli dovrebbe, privo di conoscenze, esprimere un giudizio qualitativo o quantitativo su prove deputate a ricostruire una vicenda storica o giuridica che egli ancora non conosce.

La corretta applicazione della norma dovrebbe portare a rendere, almeno ab initio, le prove prospettate dalle parti sempre rilevanti o superflue, essendo del tutto evidente che un giudizio sulla loro irrilevanza o superfluità possa intervenire solo a ricostruzione della vicenda completata.

L'altra norma che viene in conto ai fini di decidere circa l'ammissione delle prove è quella dettata dall'articolo 189 del codice di rito.

Qui il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione del tutto diversa rispetto a quella richiesta dall'articolo 190 del codice di rito.

Il Giudice può assumere la prova solo ***“se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona”***

È evidente come a fronte dell'obbligo (quasi) ad ammettere la prova tipica richiesta dalle parti sancito dall'articolo 190 del codice di procedura, il legislatore ponga al Giudice limiti e poteri decisionali assai più ampi in temi di prova atipica.

Il Giudicante infatti deve ammettere la prova esclusivamente se essa risulta ***“idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti”***

Il Giudice è chiamato in tema di prova atipica ad una valutazione di stampo positivo.

Egli ammette la prova richiesta (atipica) solo se la ritiene idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti.

Dunque, in ogni caso in cui la prova non risulti idonea ad assicurare, ma magari idonea esclusivamente a contribuire all'accertamento dei fatti, egli può, senza apportare alcun vulnus al diritto di difendersi provando delle parti, non ammetterla.

Questo è il principio che consente l'ammissione della prova atipica.

Dunque, nel caso in cui la prova scientifica dovesse essere considerata quale prova atipica essa dovrebbe sottostare, in ragione e relazione al giudizio inerente la sua ammissibilità, al giudizio di stampo positivo descritto e demandato al Giudice.

La prova sarà ritenuta ammissibile e conseguentemente trovare ingresso nel processo solo ed esclusivamente nel caso in cui essa risulti **idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti**.

Dunque essa deve essere:

assolutamente priva dei requisiti di inammissibilità dettati dall'articolo 190,
dotata dei requisiti di idoneità richiesti dall'articolo 189 del codice di rito.

Se dunque la prova scientifica è (fosse) prova atipica essa dovrebbe possedere alcune caratteristiche inequivocabili e ontologicamente connesse alla sua struttura.

Essa dovrebbe essere:

**non vietata, non manifestamente superflua o irrilevante,
idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti.**

Per essere poi acquisita necessita di un'ulteriore caratteristica, richiesta dal Legislatore allo scopo di salvaguardare il libero arbitrio, ovvero essere incapace di limitare la libertà morale della persona per come la stessa è definita dall'articolo 188 c.p.p., ovvero nelle forme della libertà di autodeterminazione o di alterazione delle capacità di ricordare e valutare i fatti.

Ma la prova scientifica è davvero esclusivamente una prova atipica ?

Il nostro codice di rito conosce una figura che potremmo quasi definire "prototipo" di prova scientifica, ovvero quella costituita dalla perizia (articolo 220 c.p.p.) e dalla consulenza tecnica (233 c.p.p.).

Nelle disposizioni citate il giudice è vincolato all'ammissione del mezzo allorché occorra "**svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche od artistiche**".

Analogo disposto deve intendersi richiamato dall'articolo 233 c.p.p. allorché esso indica le modalità con cui è possibile procedere al di fuori dei casi nei quali sia stata disposta perizia.

A ben guardare dunque il Legislatore conosce, al di fuori delle prove tipiche, la categoria delle prove scientifiche, ovvero di quelle che richiedono, ai fini di svolgere indagini o acquisire dati, specifiche competenze.

Specifiche competenze che debbono essere intese quali non possedute dall'uomo medio.

Ma neppure, e la considerazione non appaia ovvia, dal Giudice che, proprio poiché non le possiede necessita di farla entrare, in via per così dire autonoma, nel patrimonio processuale e, in ultima analisi nel proprio.

Potremmo dunque dire che le prove scientifiche siano sottratte ai criteri valutativi espressi dal Legislatore in relazione alle altre prove, tipiche o atipiche, ed essere riferite esclusivamente a quella necessità di *“svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche od artistiche”*.

Se così fosse dovrebbe sussistere un obbligo per il Giudice di ammettere prove scientifiche ogni qualvolta vi sia necessità di:

svolgere indagini

acquisire dati

acquisire valutazioni

purché le tre tipologie indicate richiedano l'utilizzo di specifiche competenze tecniche.

Ad una lettura attenta dei requisiti descritti emergono alcune questioni di non poco conto che debbono necessariamente essere risolte.

Prima fra tutte quella relativa alla natura delle indagini, dei dati e delle valutazioni da acquisire.

Non può sottacersi infatti come le indagini, volte a produrre dati che necessariamente si tramuteranno in valutazioni, debbano essere valutate da quel Giudicante che, proprio perché non in possesso dei necessari strumenti di conoscenza tecnica, ne ha disposto l'esecuzione.

Il rischio cortocircuitario appare davvero evidente: un soggetto che non dispone del necessario patrimonio scientifico e tecnico ai fini di espletare indagini, acquisire dati ed effettuare valutazioni verrebbe chiamato nel caso di prove scientifiche a doverne interpretare, ed applicare il risultato.

Ovvero dovrebbe accettarne acriticamente il contenuto.

Secondariamente egli non avrebbe alcuna possibilità di conoscere, a priori e neppure in esito all'esecuzione della prova scientifica ed ai suoi risultati, la vera ed effettiva natura delle conoscenze tecniche, artistiche e scientifiche utilizzate da colui al quale è demandata l'esecuzione della prova.

In altre parole, il Giudice applicando unicamente il disposto dell'articolo 220 c.p.p., senza il supporto di altre regole di stampo epistemologico, relative alla *“scientificità”* della prova si troverebbe nella pericolosissima situazione di affidare l'assunzione della prova ad un soggetto terzo di cui non conosce né le reali e personali qualità e neppure, e ciò è assai più grave, il grado di scientificità del metodo che verrà assunto nel dar corso alla prova.

Se la prova scientifica potesse considerarsi quale prova tipica essa dovrebbe sottostare unicamente alla valutazione di stampo negativo dettata dall'articolo 190 del codice di rito, con la conseguenza di poter rilevare nella legislazione positiva un vero e proprio diritto delle parti alla prova scientifica, scollegata dai criteri di idoneità ad accertare il fatto.

Per rispondere al quesito circa la natura della prova scientifica (tipica, atipica, normata dal legislatore?) appare necessario interrogarsi sulle caratteristiche che essa deve possedere.

E sugli effetti che alla prova scientifica intendiamo riconnettere e riconoscere rispetto alla funzione ed all'esito del processo penale.

Le caratteristiche giuridiche della prova scientifica: uno sguardo oltre oceano

Mi sembra interessante, al fine di rispondere al quesito posto, richiamare l'esperienza della giurisprudenza nord americana.

So di non brillare per originalità, ma proprio nell'elaborazione giurisprudenziale nord americana possiamo trovare non soltanto alcuni criteri validi per definire la natura della prova scientifica (tipica o atipica) ma anche i criteri con cui è possibile stabilire cosa possa essere definito "scienza" in senso processuale.

L'esigenza di definire quale dovessero essere i caratteri tipici della prova scientifica, aveva portato all'inizio del secolo scorso ad elaborare la teoria del cosiddetto "commercial market place" che era inteso a rilevare e dar atto del grado di affermazione che un soggetto (l'expert fitness – perito) aveva raggiunto e conseguito nel mercato.

Dunque l'affidabilità della prova scientifica era connessa e connaturata all'affidabilità del perito che si derivava dal grado di affermazione che egli aveva raggiunto.

Evoluzione del "commercial market place" può dirsi "intellectual market place" che facendo sempre riferimento al grado di affermazione raggiunto sul e nel mercato dal perito si riferiva anche alle sue specifiche competenze e conoscenze tecniche.

Dunque la scienza era costituita ed incarnata dallo scienziato, o per meglio dire, dal grado di autorevolezza che lo scienziato aveva raggiunto nel mercato in ordine alle sue specifiche competenze.

Con una punta di sarcasmo possiamo notare come in molti casi la giurisprudenza, soprattutto quella di merito, spesso si appaghi di verificare la scientificità delle affermazioni formulate dallo scienziato ancora oggi esclusivamente sulla scorta del prestigio personale di questi.

La ricerca della definizione dei criteri di scientificità non poteva certamente essere o dirsi appagata dall'applicazione dell'intellectual market place e così, con una sentenza datata 1923 la Circuit Court del Distretto di Columbia (Frye v UnitedStates) ha provveduto a ridefinire i termini della vicenda formulando la teoria del "general acceptance test".

Ai sensi del quale affinché una prova scientifica possa essere ammessa è necessario che essa sia fondata su un principio la cui validità sia stata riconosciuta dalla generale approvazione della comunità scientifica.

Dunque all'uomo ed al suo criterio di ritenuta affidabilità viene sostituito il principio della accettabilità generale della teoria.

Un passo avanti fondamentale.

Sul finire degli anni sessanta e durante il decennio successivo il cosiddetto Frye test cominciò a mostrare i segni dei propri limiti.

L'obiezione principale mossa nei suoi confronti consisteva nella funzione che si finiva con l'attribuire alla teoria generalmente accettata rispetto alla decisione giudiziaria.

L'esistenza di una teoria generalmente accettata finiva con privare di una qualsiasi possibilità di valutazione il giudice in ordine allo svolgimento del caso concreto: in altre parole la scienza, comunemente accettata, aveva finito con il sostituirsi al Giudice.

Lo scienziato affermava un principio condiviso dalla comunità scientifica e questo principio diveniva l'alfa e l'omega della vicenda processuale.

Il tutto in un periodo caratterizzato da grandi scoperte e dall'affermazione del genio assoluto di Einstein che aveva bollato la scienza definendola un cimitero di teorie smentite.

Entravano in crisi due presupposti fondamentali posti alla base del Frye test:

la natura del principio scientifico e la possibilità di individuare la comunità scientifica di riferimento, ovvero le competenze specifiche che doveva possedere il perito (expertwitness) ai fini di poter esprimere ed applicare il principio scientifico ritenuto valido ed accettato dalla comunità degli esperti ad esso equiparabili.

Nel caso di esistenza di principi scientifici nuovi appariva difficile effettuare una valutazione di affidabilità.

Esso poteva derivare da valutazione empirica, inferenziali ma non deduttive eppure essere in grado di fornire spiegazioni accettabili.

Oppure, in caso di comunità scientifiche non particolarmente vaste si poteva assistere a dispute su teorie e principi che non potevano definirsi od essere qualificato quali generalmente accettati.

Dalle necessità di risolvere pragmaticamente le difficoltà incontrate nel definire i criteri di validità del Frye test dinnanzi ad una scienza in rapida evoluzione e da quella di "scollegare" il funzionamento della giustizia da criteri di scientificità che impedivano l'acquisizione e l'utilizzo di nuove acquisizioni scientifiche necessariamente non ancora divenute patrimonio comune e diffuso di tutta la comunità scientifica, la giurisprudenza nord americana prese ad interrogarsi in tema di ridefinizione epistemologica della prova scientifica.

Nel 1975 con le Federal Rules of Evidence il problema sembrava risolto:

la prova doveva essere ammessa, sulla scorta delle regole interpretative dettate dalla common law nel caso in cui essa fosse

rilevante, ovvero dotata di attitudine ad asserire con maggiore o minore probabilità un fatto conferente per la decisione

non esclusa da disposizioni normative

efficace in maniera almeno tale dal compensare i pericoli di confusione che essa potrebbe ingenerare nel giudice o di perdita di tempo.

Il ***testimone esperto*** doveva poi essere qualificato come tale in base a

conoscenza, abilità, esperienza, formazione o educazione

esso **può deporre esclusivamente se la deposizione aiuta il giudice del fatto a comprendere la prova o a ricostruire il fatto.**

Egli poi doveva **“convincere la corte che gli elementi utilizzati fossero analoghi a quelli su cui gli esperti del settore fanno normalmente affidamento e, dal punto di vista generalmente accettato, che sono sufficientemente fidati tanto da far risultare ragionevole tale affidamento”.**

Definizioni che appaiono riecheggiare disposizioni codicistiche presenti anche nel nostro ordinamento. Anche, a ben vedere, nella funzione, originariamente prevista dal Legislatore del codice del 1989, della esposizione introduttiva poi, forse troppo frettolosamente sacrificata sull’altare della terzietà e verginità del Giudice del dibattimento.

La sentenza Daubert

I criteri sopra richiamati hanno avuto applicazione nella giurisprudenza americana sino all’inizio degli anni 90 del ventesimo secolo.

Nel 1993 la Suprema Corte Federale degli Stati Uniti con la pronuncia Daubert vs. Merrel Dow Pharmaceuticalinc., pone alcune questioni che scandiscono un vero e proprio punto di svolta in ordine alla disciplina dell’ammissione della prova scientifica e, evidentemente, circa la sua valutazione.

Dalla pronuncia è possibile estrarre ed individuare quattro differenti piani di problemi relativi alla e della prova scientifica:

il ruolo del Giudice nella sua ammissione

enucleazione dei requisiti di ammissibilità

criteri per stabilire l’affidabilità dei risultati

evidenziazione dei meccanismi processuali idonei a governare al meglio l’assunzione della prova scientifica con le due esclusive finalità di far recepire in modo corretto il “sapere” tecnico al processo e propiziarne la sua valutazione ragionevole e credibile.

I primi tre presupposti possono essere ricondotti alla fase dell’ammissibilità della prova, (per noi alla fase dettata dagli articoli 189 e 190 del c.p.p.) il quarto alla problematica inerente i criteri di giudizio da seguirsi da parte del Giudice.

O, se si preferisce, alle regole processuali da applicarsi alla prova scientifica che, spesso almeno in Italia, non rimane mezzo di prova ma trascende nel sostanziare il risultato ottenuto a prova sul contenuto della quale è impossibile contraddire.

Il Giudice e la individuazione della scienza.

Ciò posto appare necessario esaminare nel dettaglio il contenuto della sentenza in commento ai fini di verificare se essa sia in grado di fornire una risposta al quesito, quasi filosofico, relativo alla definizione giuridica di scienza.

La pronuncia si occupa, e preoccupa, di fornire alcuni criteri interpretativi al Giudice ai fini di consentire allo stesso di verificare se gli assunti formulati e provenienti da un tecnico, “scienziato”,

ovvero expert witness (figura equiparabile al nostro consulente tecnico o perito), siano o meno considerabili quali espressione di principi e regole scientifiche o frutto delle personali opinioni del teste.

Si tratta di un tema di non poco conto che attiene, come abbiamo detto, alla stessa “qualità” della prova e, a ben vedere, al risultato che la stessa può produrre in relazione al procedimento nel quale viene assunta.

Diverso è considerare il risultato della prova semplice opinione di un esperto, altro è dirla frutto di regole scientifiche accettate ed incontrastabili.

Nel primo caso l’opinione è manifestazione di un convincimento proprio e non universalmente riconosciuto, nel secondo invece ci si troverebbe innanzi ad un risultato ottenuto e prodotto dalla rigida e corretta applicazione di principi validati e considerati postulati dalla comunità scientifica.

Proprio ai fini di orientare la scelta del Giudice, la sentenza in commento ha inteso fornire alcuni indici che costituiscono indubitabile ausilio ai fini di stabilire se la prova richiesta, o meglio i presupposti su cui la prova richiesta d’ammissione, possano o meno definirsi scientifici

Ai fini di stabilire se la prova richiesta sia o meno prova scientifica occorre che:

essa si basi su di un principio scientifico o della tecnologia ritenuto e considerato valido.

Non generalmente accettato ma valido.

La differenza, all’evidenza, non è solo terminologica.

La conoscenza per dirsi scientifica deve essere “radicata nei metodi e procedimenti della scienza”

La testimonianza dell’expertwitness deve essere “sorretta da una corretta metodologia cioè da buoni fondamenti basati su ciò che è conosciuto.

Il principio scientifico o la metodologia tecnologica oltre ad essere teoricamente validi, devono essere applicati correttamente al caso concreto.

Essa sia in grado di apportare conoscenze per la ricostruzione del singolo fatto di cui ci si occupa.

Deve cioè essere d’ausilio e al giudice.

La ricorrenza dei tre criteri descritti è da verificarsi a cura del Giudice che, negli Stati Uniti, esercita il cosiddetto potere di “gatekeeping”, ovvero decide se ammettere o meno la prova scientifica.

Si tratta di tre criteri fondamentali ma che, non necessariamente definiscono l’ambito del potere di “gatekeeping”.

Ai fini di comprendere a fondo quanto affermato occorre ricordare come il Giudice, nel sistema americano, resti e sia il dominus dell’ammissione della prova, di cui non conosce il contenuto, ma di cui deve sapere e conoscere l’attendibilità, astratta, del risultato processuale soprattutto allorché si tratti di prova scientifica.

Una funzione che non può che richiamare quanto, sotto un profilo legato alla interpretazione della norma codicistica, non è poi dissimile rispetto a quanto richiesto al Giudice Italiano in tema di ammissione di prova.

Come è noto le regole dettate dal legislatore in ordine all'ammissione della prova, anche quella scientifica, sono contenute nel disposto degli articoli 189 e 190 del codice di procedura penale.

Anzi, per dirla in modo molto semplice e diretto con il disposto di quell'articolo 189 del codice di rito che, richiede al Giudice di effettuare i fini dell'ammissibilità della prova atipica quelle valutazioni che abbiamo richiamato.

La prova atipica per essere ammessa deve essere

non vietata, non manifestamente superflua o irrilevante,

idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti,

non compromettere la libertà morale del teste.

Eliminando il terzo requisito a me pare di poter dire che i primi due rientrano, se correttamente letti ed applicati, completamente nell'alveo di quei requisiti richiesti al Daubert test affinché il Giudice possa (debba) spalancare le porte (gatekeeping) alla prova scientifica.

La prova atipica deve essere in grado di "assicurare l'accertamento dei fatti".

Dunque essa dovrebbe, se volessimo trarre insegnamento dall'elaborazione giurisprudenziale nord americana, essere:

capace di intervenire sul caso concreto con una specifica forza epistemica

atta a fornire una spiegazione (scientifica) dei fatti oggetto della sua applicazione

utile ai fini di ricostruire i fatti

a me pare che l'interpretazione fornita dell'articolo 189 c.p.p. sia conforma alla volontà del Legislatore, e, ancora una volta mi pare doveroso segnalare come la problematica del rapporto fra processo penale e prova scientifica stia tutta nella definizione di scienza e nella corretta applicazione dei criteri, tutti giuridici e di natura processuale, stabiliti in tema di formazione della prova e di interpretazione dei risultati ottenuti da parte del Giudice.

Ciò che è certo, rispondendo ad una delle domande che ci eravamo posti, è che la prova scientifica in Italia sia da considerarsi prova atipica e, come tale, assoggettata al vaglio dei criteri previsti dall'articolo 189 c.p.p.

Voglio che, a ben vedere, si dimostri di straordinaria utilità non solo per il Giudice ma anche per le parti.

Esse infatti dovranno convincere il Giudice, in ciò attivandosi quasi secondo lo schema ben noto ai giuristi nord americani, della necessità di dar corso alla sua ammissione stante la conclamata capacità della scienza utilizzata di essere ***idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, attraverso l'utilizzo di conoscenze tecniche o scientifiche, non in grado di influire sulla libertà morale del teste, riconosciute***

quanto ai propri fondamenti epistemologici e modalità di applicazione dalla comunità scientifica quali validi, e di conseguire risultati utili al Giudice nella ricostruzione dei fatti e nella applicazione agli stessi della norma.

Ai fini di determinare il grado di accettazione e validità della “scienza” di cui si richiede l’utilizzo ai fini di formare prova, sarà necessario fornire il grado di attendibilità della stessa, che, costruito a contrario non è altro che il margine di errore dei risultati ottenuti attraverso la sua applicazione.

Il che potrebbe fornire un qualche problema in tema di “legittimo dubbio”.

Ovviamente restando escluse da queste valutazioni le regole circa l’assunzione della prova scientifica e la sua valutazione.

Se è vero ad esempio che in termini di perizia le regole circa l’esecuzione e l’assunzione della prova scientifica sono normate (articoli 220 e seguenti del c.p.p.) altrettanto vero è che essendo la prova scientifica prova atipica, non è detto che le regole processuali previste per la perizia siano estendibili automaticamente ad ogni altra prova appartenente alla categoria citata.

La prova atipica “scientifica” potrebbe essere portata al sapere processuale da una delle parti, e il giudice non ritenere necessario l’espletamento di perizia o per le più svariate ragioni non essere più possibile eseguire perizia (si pensi ad esempio alle verifiche effettuate su sistemi informatici senza effettuare copie a freddo e sulla conseguente impossibilità di sottoporre a nuova indagine i medesimi), eppure la prova scientifica essere egualmente considerata ammissibile e trovare accoglimento nel corpo del processo.

Quali regole dovranno essere seguite dal Giudice per verificarne la “scientificità” con ogni conseguenza sopra descritta?

Il rischio della scienza esatta: positivism nostrano o semplicità della motivazione ?

Per complicare un poco le occorre tenere presente che con il sostantivo “prova” vengono identificati concetti certamente diversi tra loro, tra i quali possiamo identificare quello relativo al percorso da utilizzarsi per il raggiungimento del risultato (prova scientifica è quella che richiede l’applicazione di un metodo) e quello relativo al “risultato della prova”.

Ovvero a quella *“prospettazione finalizzata a dar lettura di elementi di fatto raccolti, o interpretati, facendo ricorso a specifiche competenze tecniche od a strumenti che richiedano per il loro utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione”*

Ancora una volta la definizione, apparentemente banale, apre il campo, o meglio, spalanca le porte dell’immensa problematica connessa all’utilizzo di tecniche o conoscenze di non comune divulgazione e, conseguentemente, di “sapere comune” e “patrimonio culturale dell’uomo medio”.

Ciò che, sempre ai limitati fini della presente trattazione, è interessante sottolineare sono gli effetti che la definizione di scientifica, attribuita ad una prova, può importare rispetto alla valutazione che Giudice e Difensori, sono chiamati a farne.

Ciascuno forte delle proprie conoscenze, del proprio sapere, e consapevole delle caratteristiche intrinseche della prova scientifica.

Ovvero: le parti processuali ed il Giudice terzo, sanno che si trovano innanzi ad un “risultato della prova” che essi, seppur dotati, almeno si spera, di livello culturale medio alto, non possono, per definizione, essere in grado di penetrare e comprendere con modalità analoghe, tanto a livello cognitivo quanto a livello interpretativo, a quelle che solitamente possono applicare alle altre prove.

In altre parole, le parti ed il Giudice sono posti a fronte di un “risultato della prova” che non possono interpretare, comprendere, analizzare, confutare, poiché, la stessa natura del procedimento attraverso cui esso si è determinato, comporta conoscenza scientifiche o tecniche che non sono proprie del loro “background”.

Un “risultato” che, dunque, se non è interpretabile poiché già frutto di questa operazione condotta da un terzo, rischia di diventare un vero e proprio postulato su cui fondare le sorti del processo.

Ed in ultima analisi la stessa sentenza.

Non è un caso che molte pronunce giudiziali, vuoi in campo civile vuoi in campo penale, si poggino e fondino sui risultati di quella che è certamente una prova scientifica tipica, ovvero la perizia.

Essa certamente è una prospettiva al Giudice *“finalizzata a dar lettura di elementi di fatto raccolti, o interpretati, facendo ricorso a specifiche competenze tecniche od a strumenti che richiedano per il loro utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione”*

Il perito, ed i consulenti delle parte, prospettano al Giudice un lettura di elementi fattuali (non è forse un elemento fattuale anche l’esistenza di un vizio di mente, di un disturbo di personalità, di un’anomalia personologica, di alterazione psicologiche?) raccolti facendo ricorso a specifiche

competenze (quelle proprie dello psichiatra o dello psicologo o del criminologo o del testista) od a strumenti (i test) che richiedano per il loro utilizzo la conoscenza di tecniche particolari e di non comune divulgazione (tutti o quasi conoscono il test di Rosarch ma pochi lo sanno interpretare).

Dunque a ben vedere la perizia offre un “risultato della prova” che, come tale non potrebbe essere interpretato.

Ed allora apparirebbe corretto che il Giudicante su quello che è un risultato, ovvero un approdo dell’iter logico innestato dalla prova, si affidasse ai fini di giungere all’emanazione del provvedimento richiestogli.

Ci si troverebbe dinnanzi ad un “risultato” del procedimento non più scaturito dal confronto dialettico tra tesi e antitesi sostenute dalle parti ma ad una vera e propria delega affidata allo “scienziato” ad interpretare i fatti, scavalcando la funzione delle parti processuali, a fornire lettura e, in ultima analisi, ad applicare la norma.

Una totale abdicazione delle funzioni tipiche del processo innanzi alla Scienza.

A ben vedere si tratterebbe, o forse si tratta(?) di una scorciatoia comoda e rassicurante.

Tutto ciò che è scientificamente accertato è.

E se è non c’è bisogno di affannarsi a ricercare spiegazioni, motivazioni, logiche ricostruzioni.

Purtroppo (o per fortuna) chi si occupa di filosofia della scienza che le “scoperte” necessitano, per essere considerate acquisizioni scientifiche e quindi postulati da cui partire o elementi atti a smontare i postulati già acquisiti, di riscontri oggettivi ed esami.

Riscontri oggettivi ed esami che sono effettuati e forniti dalla stessa comunità scientifica nell’ambito della quale opera lo scienziato che abbia proposto o formulato la teoria.

Che spesso teorie considerate alla stregua di granitiche certezze vengono smentite da nuove scoperte e soppiantate da alternative teorie.

È possibile trasferire nel campo del processo penale il bagaglio culturale dei saperi delle scienze e, anche o soprattutto, del metodo scientifico empirico ?

I principi validi per tutte le scienze debbono valere anche in relazione alle scienze forensi ?

Ovvero i “risultati delle prove” apportati al sapere processuale dalle “prove scientifiche” debbano essere assoggettati, affinché essi possano assumere ed assurgere a quella valenza, straordinaria, di cui abbiamo parlato, agli stessi canoni adottati dalla scienza al fine di verificare la fondatezza delle teorie proposte ?

La risposta, almeno per me, non può che essere positiva.

Il procedimento di “falsificazione” della teoria scientifica non può certo essere riprodotto, totalmente e fedelmente, in un aula di Tribunale ma, certamente, l’esecuzione della “prova scientifica” deve necessariamente attenersi a rigidi criteri scientifici di validazione dei metodi utilizzati e di interpretazione dei risultati ottenuti.

Senza che il Giudice possa sottrarre i risultati ottenuti a quel vaglio critico tipico del procedimento di ricostruzione del fatto, attraverso la valutazione delle prove assunte ed il giudizio di credibilità reso nei confronti delle stesse, che si estrinseca nella motivazione al provvedimento assunto.

Una prospettiva italiana: la sentenza Stasi.

La scienza e il contraddittorio

La vicenda processuale relativa al caso “Stasi” si è conclusa, in primo grado con una sentenza, poi confermata in grado d’appello, che a mio avviso costituisce una interessantissima applicazione di alcuni dei presupposti di cui abbiamo fin ora discusso.

La sentenza, redatta da un giovane Magistrato, il dottor Vitelli, che richiesto dalla difesa di procedere al giudizio con le forme previste dal rito abbreviato, ovvero sulla scorta degli atti raccolti dalle parti e depositati nel fascicolo processuale, ha inteso disporre, a fronte della pacifica ed incontestata acquisizione di “prove scientifiche” in atti, una serie di “perizie”.

Non si tratta fin qui certo di una gran nota di novità.

A fronte di ricostruzioni opposte, solitamente il Giudice dispone perizia, quasi che solo il consulente da egli nominato avesse la reale e sincera volontà di operare ai fini di far conoscere la verità.

Egli invece, giunge alla decisione di disporre perizia, sulla scorta non della dichiarata o presunta minor credibilità degli elaborati prodotti dalle parti processuali (ed in special modo dalla difesa), ma dalla necessità di poter verificare, sulla scorta del potere di “gatekeeping” la fondatezza dei predetti elaborati.

I criteri fondamentali circa la definizione della scienza, o meglio delle scienze, ed ancor più nel dettaglio di quelle che possono essere considerate le scienze forensi, sono indicati nella pronuncia.

Sulla base dei predetti criteri, il giudice analizza i risultati cui le parti, o meglio i loro consulenti sono pervenuti, comparandoli a quelli cui sono giunti i propri consulenti, al fine di verificare se:

esse si basino su di un principio scientifico o della tecnologia ritenuto e considerato valido, detto principio scientifico o la metodologia tecnologica oltre ad essere teoricamente valido sia applicato correttamente al caso concreto, sia in grado di apportare conoscenze per la ricostruzione del singolo fatto di cui ci si occupa.

La vicenda relativa all’omicidio di Garlasco è certamente una delle vicende che hanno destato maggiore interesse nell’opinione pubblica.

Gli ingredienti per trasformare una vicenda privata e processuale in una “avvincente” vicenda nazionale popolare c’erano tutti: un omicidio, una brava ragazza, un sospettato incredibile (il fidanzato), la tranquilla e, almeno allora ricca, provincia, e il tempus commissi delicti, l’agosto caldo e afoso che lascia spazio alla lettura del quotidiano od all’attento ascolto del notiziario televisivo.

E poi “pruderie”, morboso interesse, assenza di misure cautelari, insomma, un perfetto concentrato atto a suscitare enorme interesse

Subito, da sempre e come sempre (guelfi e ghibellini, Coppi o Bartali ?) gli italiani si sono divisi in innocentisti e colpevolisti, emettendo verdetti pubblici forti delle nazionali conoscenze radio televisive in tema.

La lettura della sentenza, affascinante per il giurista anche non formato o non interessato alla materia penale, consente di avere innanzi uno spaccato, davvero perfettamente analizzato, dei rapporti possibili tra scienza e diritto.

Sottraendoli alla filosofia e riportandoli alla concreta, immanente e terribile funzione, di strumenti d'ausilio alla decisione del Giudice.

Anzi, per dirla in modo più corretto, di strumenti fondamentali e fondanti la decisione del Giudice.

La vicenda relativa all'omicidio di Garlasco è certamente una delle vicende che hanno destato maggiore interesse nell'opinione pubblica.

Gli ingredienti per trasformare una vicenda privata e processuale in una "avvincente" vicenda nazionale popolare c'erano tutti: un omicidio, una brava ragazza, un sospettato incredibile (il fidanzato), la tranquilla e, almeno allora ricca, provincia, e il tempus commissi delicti, l'agosto caldo e afoso che la scia spazio alla lettura del quotidiano od all'attento ascolto del notiziario televisivo.

E poi "pruderie", morboso interesse, assenza di misure cautelari, insomma, un perfetto concentrato atto a suscitare enorme interesse

Subito, da sempre e come sempre (guelfi e ghibellini, Coppi o Bartali ?) gli italiani si sono divisi in innocentisti e colpevolisti, emettendo verdetti pubblici forti delle nazionali conoscenze radio televisive in tema.

La sentenza segna un confine, a mio modo di vedere straordinario, tra un vecchio ed un nuovo modo di intendere i rapporti tra scienza e diritto e, mi pare il caso di considerarlo, addirittura sui criteri epistemologici che devono "sorreggere" la scienza affinché di essa possa occuparsi il diritto.

In altre parole mi pare possibile affermare, e vedremo in seguito di dar conto di questa affermazione, che con questa sentenza il Giudice si libera dalle imposizioni di una scienza sconosciuta ed astrusa, e pertanto anche in forza di ciò capace di dispiegare acriticamente i propri effetti sulla decisione per riportarla invece ad essere strumento fra i tanti atto a consentire al Giudice di ricostruire una verità in forza della quale emettere la sentenza.

Una verità che il coraggioso giudice estensore qualifica, ed anche questo è indice della straordinarietà della pronuncia, con una "v" minuscola posto che egli si accontenta di ricostruirne una processuale.

Una vera e propria rivoluzione copernicana che mi pare sia passata quasi inosservata.

Un Giudice, nell'estendere una sentenza relativa al Reato per eccellenza, precisa, in più passaggi ed espressi verbis che la verità che egli deve ricercare non è assoluta **ma, addirittura, probabilistica e, ancor di più, sottoposta al peso del "ragionevole dubbio".**

Anche con riferimento alle risultanze delle prove scientifiche.

Ed ai fini di condurre suddetta analisi occorre verificare, in concreto e non in astratto, le possibili alternative, plausibili, rispetto alle prospettazioni effettuate dalle parti, cui viene data ipso facto patente di astratta credibilità, ed alle risultanze scientifiche cui esse conducono.

Uno scenario che, se almeno teoricamente non dovrebbe essere nuovo, lo è, e davvero in maniera evidente e francamente impressionante, sotto l'aspetto della concreta applicazione pratica del principio costituzionale di parità delle parti e terzietà del Giudice.

Ancora, di certo interesse la demolizione del paradigma della comune esperienza.

Che la sentenza dimostra inesistente allorché si occupi di descrivere la condotta umana, sostituendolo con probabilistiche ricostruzioni che, se non sorrette da supporto e dati empirici, non possono assurgere a livelli diversi rispetto a quelli tipici della mera ipotesi processuale.

Ovvero non possono costituire fondamento della sentenza di condanna.

Se consideriamo che la pronuncia è stata resa sul finire del 2009 (17 dicembre del 2009) possiamo apprezzarne la davvero rilevante potenziale innovativa.

La pronuncia precede di oltre un anno la sentenza Cozzini (23.12.2010) con le valutazioni, anche in tema di nesso causale, che in essa sono espresse e contenute.

Last but not least, la sentenza Garlasco apre, e la circostanza è stata sottolineata dai più attenti commentatori, alle forensic science l'aula dei tribunali italiani.

La scienza, quella good e non junk, ha anche per il diritto positivo il compito di offrire e fornire spiegazioni, plausibili, agli eventi, alle azioni ed alle reazioni che coinvolgono gli attori di quello che è, e resta, il più feroce dei teatri; a patto che essa sia in grado di affermare il proprio grado di attendibilità e di resistere al "contraddittorio".

Il prestigio del consulente, il market place, esce demolito dalla sentenza Stasi, così come le certezze in ordine alla assoluta ed indiscutibile precisione delle metodiche scientifiche utilizzate in tema di tanatologia o medicina legale.

Il processo assume in se, ritenendole strumenti utili e validi ai fini indicati dall'articolo 189, i portati delle nuove scienze, BPA e ricostruzioni semi virtuali della realtà su tutte, utilizzandole ai fini della ricostruzione logico giuridica tipica del ragionamento giuridico.

Senza accettarne supinamente i risultati.

La logica giuridica manifesta la propria intolleranza nei confronti delle regole del comune agire che non possono essere utilizzate ai fini di costituire prova, posto che il comune agire deve essere "provato" con riferimento alla concreta asserzione che si intende con esso affermare e sostenere.

L'intervento del Giudice

Il GUP di Vigevano interviene con forza sulla materia della prova scientifica e, a fronte delle allegazioni probatorie effettuate dalle parti, tutte poggianti su valutazioni di stampo scientifico, ovviamente sostenute e propugnate da consulenti esperti e quotati, che giungono a conclusioni differenti, si determina a richiedere ulteriori accertamenti.

Accertamenti che egli richiede, ordina, anche in tema di rito abbreviato, riconoscendo non sufficiente ai fini della decisione uno straordinario bagaglio di nozioni ed informazioni che le parti e la scienza gli hanno fornito.

Come può giustificare una scelta simile ?

A me pare che il giudicante si sia avvalso di quel potere di gate keeping di cui abbiamo parlato.

Egli decide di poter verificare le qualità e le capacità delle scienze portate alla sua conoscenza.

Di conoscere il limiti, i poteri di affidabilità e di converso di errore e fallibilità, e di accertarne la applicabilità nel caso concreto.

Il tutto finalizzato, è ovvio, a rendere la scienza idonea aricostruire il fatto.

Gli accertamenti ulteriori ordinati sono quattro:

perizia tecnica informatica,

medico legale,

chimico sperimentale,

ricostruzione semi virtuale della realtà.

Non prima però di aver effettuato un nuovo sopralluogo sulla scena del crimine.

Senza vedere è impossibile poter dichiarare valida la ricostruzione effettuata da questo piuttosto che da tal altro consulente.

Il giudice ritiene altresì di verificare se le cosiddette regole di comune esperienza che, a ben vendere, si pongono, o forse è meglio dire si ponevano, prima di questa sentenza in un campo che si trovava al di fuori della "scienza" poichè patrimonio di conoscenze comuni e quindi diffuse e dunque accettate e condivise da tutti.

Ma, e qui comincia il bello, forse infondate.

Il comune sapere, ovvero la teoria secondo cui un uomo per andare da un punto a ad un punto b procederebbe in linea retta, viene nel caso di specie smentita.

La presenza di macchie di sangue sul pavimento può indurre e condurre la persona a marciare seguendo percorsi differenti e finalizzati a preservarsi dal contatto con il liquido presente sul pavimento percepito quale "sgradevole" e da cui, quasi inconsciamente, non essere "contaminati".

Le scienze, le forensic science, entrano dunque prepotentemente nelle vicende processuali.

Ci entrano con grande forza ed attraverso un "cancello" le cui chiavi sono affidate al Giudice ma offerte dalle parti che solo attraverso il proprio operare possono e debbono porre in luce le ragioni atte a consentirne l'accesso.

La regola probatoria applicata dal GUP pare essere indubitabilmente connessa e commisurata al disposto dell'articolo 189 c.p.p.

Valutazione poggiata su elementi positivi e negativi, ovvero assenza di requisiti che impediscano l'accesso alla prova, ricorrenza nella stessa di quelle caratteristiche teleologicamente orientate a contribuire, ad apportare conoscenze finalizzate ad una idonea ricostruzione del fatto.

Forse proprio nella sentenza Stasi si ritrovano con forza le ragioni della scelta effettuata dal Legislatore del 1988 di riconnettere alla prova scientifica il rango di prova atipica e di sottoporla al vaglio circa l'esistenza dei requisiti positivi e negativi.

Così intesa l'attività prevista dall'articolo 189 c.p.p., emerge con forza il desiderio, e la possibilità per il Giudice Italiano, di mantenere il processo scevro da contaminazioni della scienza spazzatura o della pseudo scienza ed anche dalle inevitabili perdite di tempo che l'introduzione di teorie o postulati non scientifici, apporterebbero.

Una valutazione, quella effettuata dal Giudice, che si estende alle caratteristiche del sapere scientifico, alle valutazioni circa la idoneità delle scienze invocate a fornire ed apportare conoscenze processualmente utili, la loro corretta applicazione al caso concreto, la possibilità di esplicitare effetti nel e sul caso concreto, le corrette modalità di applicazione delle regole e tecniche scientifiche, la loro interpretazione e, anche, sull'applicazione alla regola tecniche, od alle sue inferenze, di postulati ritenuti pacifici.

La valutazione medico legale

Il termini del contraddittorio

I consulenti tecnici di accusa e difesa indicano l'intervallo in cui collocare l'ora della morte della vittima in orari differenti.

Precisamente tra le ore 10.30 e le ore 12.00 del 13 agosto 2007 con una maggiore "centratura" tra le ore 11.00 e le ore 11.30 quello del Pubblico Ministero e tra le ore 9.00 e le ore 10.00 del 13 agosto.

La differente valutazione induce il Giudice ad addentrarsi nella disamina delle modalità scientifiche utilizzate dai consulenti.

E qui, ritroviamo, espressi con grande chiarezza, i criteri di scientificità che abbiamo provato a descrivere.

Dice il Giudice: *"- omissis- il contestato peso corporeo, su cui si basavano questi calcoli, non era stato misurato nel corso dell'autopsia e quindi era indispensabile svolgere un approfondimento su tale subaspetto che era assunto come uno dei criteri della valutazione medico/legale in parola; non solo, perché la contestata stabilità termica dell'ambiente in cui è stato rinvenuto il corpo ben poteva essere oggetto di un approfondimento istruttorio di carattere sperimentale; quanto per una considerazione di fondo di carattere più generale che investe, da questo punto di vista, anche i risultati della valutazione sul punto formulata dai consulenti della difesa dell'imputato.*

Pur nella consapevolezza propria della comunità scientifica in materia che le valutazioni tanatocronologiche presentano margini di errore molto ampi, gli intervalli temporali proposti sia dal

medico/legale del pubblico ministero sia da quelli della difesa dell'imputato risultavano nel caso di specie eccessivamente ristretti."

La scienza può trarre risultati solo se i metodi di ricerca ed applicazione scientifica sono correttamente applicati, e, soprattutto solo a seguito del riconoscimento e dell'accettazione del grado di fallibilità.

Continua la sentenza: *"Nella complessiva ricostruzione processual/probatoria del fatto omicidiario ciò comportava due gravi rischi (strettamente connessi fra loro): ovvero, da un lato, una sorta di radicalizzazione delle differenti stime come se, una volta ritenuti corretti i dati biologici di riferimento, potesse attribuirsi alla valutazione medico/legale in materia un'infallibile attendibilità scientifica; dall'altro, e conseguentemente, di fare "leva" su questa presunta sicura attendibilità dei risultati tecnici conseguiti e quindi sottovalutare o peggio ancora trascurare del tutto altri eventuali dati estrinseci alla metodologia di accertamento scientifico in senso stretto- dati che, se significativi e convergenti fra loro sotto il profilo appunto logico/fattuale, ben possono, invece, integrare e persino correggere la invero intrinseca debolezza del risultato scientifico in materia.*

A seconda del metodo utilizzato cambiano i risultati.

La teorica epoca della morte (come definita dal collegio peritale) risulta essere significativamente differente secondo i diversi metodi utilizzati: ovvero, secondo quello fondato esclusivamente sul rilievo della temperatura rettale, il decesso sarebbe avvenuto intorno alle ore 11.00/11.30; seguendo un primo metodo di Henssge (calcoli forniti dal sito internet www.pathguy.com) per un peso di 50 Kg avremmo un intervallo temporale nel 95% dei casi tra le ore 7.00 e le ore 12.30; sulla base di un secondo metodo di Henssge (calcoli forniti dal sito www.swisswuff.ch) per lo stesso peso avremmo un intervallo temporale nel 95% dei casi fra le ore 8.30 e le ore 14.00; in virtù del c.d. metodo di Moritz A la morte si collocherebbe intorno alle ore 12.30; secondo il c.d. metodo di Moritz B la morte si collocherebbe intorno alle ore 10.00."

La compatibilità scientifica, per come espressa dalla relazione del collegio peritale, volta più a giudicare in relazione ai criteri di scientificità adottati che a ricostruire autonomamente una verità scientifica, debbono necessariamente essere sottoposti, o meglio in questo caso essere figli e diretta derivazione del procedimento tipico del contraddittorio.

Le tesi di difesa e accusa sono poste sullo stesso piano e sottoposte entrambe a verifica. I cui esiti, loro volta, potranno essere contraddetti.

L'arco temporale individuato dal collegio peritale *"risulta sicuramente quello scientificamente più corretto e rispettoso delle incertezze e fallibilità dei diversi metodi che la comunità scientifica e l'esperienza forense hanno nel corso dei decenni elaborato ed adottato nella valutazione sull'epoca della morte."*

Non certo, ma compatibile.

Ed il dato, frutto di *“probabilistiche valutazioni scientifiche dei medici/legali”* deve essere integrato con i dati circostanziali che *“pure estrinseci all'accertamento tecnico in senso stretto, sono parimenti significativi nell'ambito del complessivo ed articolato ragionamento logico/probatorio che deve compiere il Giudice nella ricerca della verità processuale”*.

Sono all'esito del procedimento inferenziale e di contaminazione fra dato scientifico e riscontro circostanziale il Giudice può esprimere il proprio convincimento che deve avere i limiti ed i termini della ragionevolezza.

Dunque l'ora della morte può essere stabilita, nei termini sopra indicati, solo attraverso un procedimento che tenda a considerare le risultanze fattuali e quelle *“probabilistiche”* scientifiche, tenendole entrambe nella stessa considerazione, anzi, riconoscendo alla scienza solo quel dato, ulteriore, di possibile completamento delle *“caselle”* ancora oscure.

La valutazione medico legale circa la morte del soggetto torna ad essere frutto di un confronto puramente dialettico tra teorie e modalità tecniche di determinazione della stessa diverse.

Capaci di fornire risposte fra loro molto discordi.

Per interpretare le quali occorre far riferimento ad un complesso di nozioni e conoscenze che non si esauriscono nella consulenza o nella perizia, ovvero nella esecuzione della prova scientifica ma, da un canto nel patrimonio probatorio processuale e dall'altro nella capacità e possibilità di critica alla prova medesima.

Ai fini di ricostruire l'evento, ai sensi del disposto dell'articolo 189 c.p.p., possono essere utilizzate le nuove scienze.

Prima fra tutte la *“Bloodstain Pattern Analysis”* (BPA).

Si tratta di un settore delle scienze forensi che studia i vari meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, ecc.).

Il giudice prima di analizzare i risultati della *“prova”*, sente la necessità di *“svolgere due considerazioni preliminari di fondo su tale specifica branca delle scienze forensi”*.

La prima attiene al fatto che tale metodologia tecnica negli ultimi anni è stata oggetto di unacrescente applicazione forense (specie all'estero) ed ha ormai acquisito un sempre più diffuso giudizio di validità da parte della comunità scientifica di riferimento: la quale, proprio nello studio di una pluralità di casi e nel reiterato confronto fra gli esperti del settore, ha progressivamente approfondito e migliorato il proprio sapere specialistico in materia, verificando sul campo l'attendibilità dei risultati volta volta conseguiti.

Proprio alla luce di queste considerazioni anche la giurisprudenza italiana ha riconosciuto piena validità scientifica al metodo della BPA.

La seconda, che spetta comunque al giudice di verificare l'attendibilità in concreto dei risultati caso per caso conseguiti mediante tale tecnica di indagine: a tal fine sarà, dunque, necessario interpretare gli

stessi integrandoli anche nel contesto degli altri elementi oggettivi desumibili dai dati di sopralluogo, dagli esami di laboratorio sulle varie tracce e/o reperti acquisiti, dagli esami e valutazioni medico/legali relative alla ferite inferte, da ogni eventuale ulteriore risultato proprio di un diverso sapere specialistico che possa venire in concreto in rilievo e comunque da ogni altra valutazione logico/fattuale a cui i dati circostanziali oggetto di studio possono indurre l'attento osservatore.

Insomma, rispetto a tale metodica di indagine il giudice deve attentamente verificare in concreto e sulla base di una complessa ed articolata operazione di controllo –che fra l'altro ricerchi e valuti l'eventuale presenza di ulteriori elementi (di carattere tecnico o anche solo logico/fattuale) rispetto a tale specifica metodica che ne confermino i risultati la sua concreta affidabilità nel caso di specie.”

Una scelta epistemologica e metodologica chiara, condivisibile, rispettosa dei principi del Daubert test e del disposto dell'articolo 189 c.p.p.

La ricostruzione effettuata dai consulenti del Pubblico Ministero (RIS di Parma) è da sottoporsi al vaglio dialettico ed al giudizio di congruità rispetto agli altri dati circostanziali emersi e patrimonio del sapere processuale.

Il collegio peritale nominato è composto da consulenti portatori di saperi diversi e differenti che necessitano ai fini di dare corretta applicazione alla “forensic science” di cui si tratta.

Il market place dei RIS di Para considerato ex sé un non criterio di attendibilità.

Persino la perizia resa dal collegio non diviene automaticamente risultato incontestabile della prova, il Giudice ne fa uso, in uno alle altre prove fornite dalle parti, ai fini di ricostruire una dinamica dei fatti che egli ritiene credibile poiché frutto del concorso di specifici saperi scientifici, alieni dal suo diretto patrimonio conoscitivo, dati fattuali e testimoniali raccolti o dal Giudice direttamente o da lui conosciuti attraverso la documentazione processuali, ed inferenze logiche e giuridiche proprie del ragionamento finalizzato a fornire motivazione alle decisioni giuridiche.

In altre parole: il risultato della prova scientifica diviene un risultato di una prova.

Come tale viene ad essere analizzato secondo canoni tipici di attendibilità, rilievo e capacità epistemica rispetto al caso concreto

All'esito di questo procedimento, di carattere logico scientifico, il Giudice dovrà decidere se la “scienza” siagood o junk, in altre parole se il sapere apportato possa ritenersi frutto di applicazione corretta di criteri e metodi scientifici fondati su teorie o metodiche condivise ed accettate dalla collettività scientifica.

Quale grado di errore importino ed abbiano i risultati ottenuti

Ove la scienza fosse nuova oltre al grado di errore conosciuto o conoscibile, se essa sia in grado di apportare conoscenze e saperi ulteriori rispetto a quelli già patrimonio delle scienze conosciute e in caso di ritenuta necessità di dar corso al loro ingresso nel processo, determinare le modalità assuntive atipiche ritenute adeguate alle esigenze della funzione probatoria.

La critica del metodo scientifico: la presenza di sangue sulle suole

Dato atto della dichiarata (da parte dei RIS) presenza di tracce ematiche sulle suole delle scarpe dell'imputato, il Giudice, si addentra in un'analisi assai interessante circa i metodi di rilevazione delle indicate tracce nonché in ordine alla metodologia applicata ai fini di definire le stesse quali generate dal calpestio di tracce ematiche.

Sulla scena del delitto vi erano tre grosse pozze ematiche, oltre a ad altre *“tracce/gocce ematiche di piccole dimensioni, variando da gocce con dimensioni inferiore ai 4 mm², a gocce con dimensioni inferiori ai 16 mm², a gocce con dimensioni inferiori ai 64 mm²; a macchie con area inferiore ai 256 mm².”*

La maggioranza di dette tracce, almeno di quelle poste lungo il tragitto percorso dall'indagato avevano dimensione molto piccola inferiore ai 64 millimetri quadri.

Sono state eseguite prove *“sperimentali di calpestamento di macchie ematiche”* che hanno evidenziato come calpestando gocce e ampie macchie di sangue secco e semisecco nonché gocce parzialmente umide l'acquisizione di sangue è a livello macroscopico solo eventuale e comunque di ridotte dimensioni.

L'analisi microscopica di dette macchie, per come acquisite in forza dell'azione di sfregamento, può essere apprezzata con analisi condotta con l'utilizzo di microscopi.

In ordine a detta analisi il Giudice osserva: *“secondo i modelli operativi condivisi dalla comunità scientifica nella ricerca di tracce di sangue per fini forensi vengono utilizzati test presuntivi (non specifici e soggetti a svariati tipi di falsi positivi) seguiti da indagini confermative (specifiche, con positività pressoché esclusiva in presenza di sangue umano). Il test alla tetrametilbenzidina (come il “Combur test”) è un test presuntivo altamente sensibile, potendo avere risultati positivi in presenza di diluizioni di sangue sino a 1:100.000, ma soggetto ad un numero amplissimo di falsi positivi – omissis - il test, inoltre, è basato sull'osservazione visiva del viraggio colorato dell'area di striscia reattiva e sulla sua velocità di comparsa e quindi su valutazioni qualitative non misurabili e perciò non standardizzabili.”*

Ancora *“ Il test confermativo per la presenza di sangue umano attualmente di più comune impiego forense è basato su reazioni di tipo immunologico, come il test immunocromatografico: lo stesso risulta meno sensibile del test con tetrametilbenzidina, sebbene reagisca positivamente anche in presenza di quantità molto esigue di sangue: pochi nanolitri, vale a dire milionesimi di millilitro.*

Tale test risulta non soggetto a giudizi qualitativi personali non standardizzabili (come, invece, per il “Combur test”) ed è assolutamente specifico per l'identificazione di sangue umano.”

Giungendo alla conclusione condivisibile che ancora una volta ci porta al nocciolo della questione dibattuta: good o junk science ?

“un test scientifico che abbia un potenziale di conseguimento del risultato ricercato molto alto ma che sconta tale sensibilità con un tasso di inaffidabilità del risultato conseguito altrettanto significativo non può essere adottato come valida base per addivenire ad una prova scientifica.”

Le metodologie tecniche da utilizzarsi: solo se corretto genera prove utilizzabili

Gli accertamenti sul computer dell'indagato sono stati oggetto di molte e specifiche attenzioni rispetto ai risultati derivati e ricavati dagli accessi al medesimo.

Il Giudice da immediatamente atto dell'impossibilità di trarre alcuna concreta prova dal contenuto del computer i cui accessi al quale sono stati effettuati in maniera del tutto del conforme alle cautele tecniche necessari.

Dunque gli “accessi scorretti compiuti dagli inquirenti (a cui pure compete l'onere della prova e quindi il conseguente dovere di conservare l'integrità della fonte di prova) successivamente al sequestro del computer” rendendo impossibile “l'accertamento riferibile alla verifica delle date di ultimo accesso ai files” rendendo una “mera eventualità astratta (insuscettibile di riscontro in concreto)” gli esiti dell'accertamento utilizzata come affidabile elemento processuale.

DNA: la scienza non è una panacea

I metodi scientifici utilizzati possono essere affidabili ma occorre che essi siano correttamente eseguiti ed i risultati esposti muniti di ogni elemento utile alla loro interpretazione.

Il Giudice nell'analizzare i risultati della prova scientifica per eccellenza non può che rilevare come “la saliva possieda una concentrazione di cellule nucleate quasi sovrapponibili a quella del sangue ma, a differenza di quest'ultimo, è priva di colore e quindi non visibile ad occhio nudo.”

Per poi concentrarsi sulla possibilità concreta che proprio la saliva che “le persone, respirando, parlando, tossendo, possano depositare gocce di saliva nell'ambiente circostante: in tal modo è possibile riscontrare profili di DNA anche completi analoghi a quelli ottenuti in questo caso”.

Osserva poi come la struttura del DNA sia influenzata “alla storia naturale che queste tracce hanno dopo il momento della loro deposizione” e quindi alle modalità di esposizione delle tracce ai fattori ambientali, quali pioggia, sole, umidità.

Ancora sottolinea come la semplice ricerca di amilasi enzima presente in concentrazione particolarmente elevata nella saliva) “non abbia valore dimostrativo in ordine al fatto che la fonte del DNA della vittima non possa essere saliva. Infatti, detto test fu effettuato successivamente al primo prelievo diffuso sui pedali, l'unico dal quale è stato ottenuto DNA di Chiara Poggi e che ha con ogni probabilità asportato in maniera completa il materiale biologico appartenente alla vittima: dunque, un test presuntivo per la ricerca di un enzima presente diffusamente nella saliva su una superficie, ove il materiale biologico la cui natura deve essere accertata è stato già asportato, non può dimostrare alcunché”

Ancora una volta l'omesso rispetto delle regole inerenti il corretto prelievo. Ovvero la corretta applicazione della metodologia scientifica, rende i risultati ottenuti non "scientifici".

L'esperienza comune – non puoi camminare senza sporcarti di sangue le scarpe se non ci stai particolarmente attento.

Al fine di sostenere le propri tesi, l'accusa dichiarò l'impossibilità per l'indagato d'aver effettuato il percorso dallo stesso descritto alla ricerca del corpo della propria fidanzata senza "sporcarsi di sangue le scarpe".

Dunque la descrizione della scena del delitto effettuata dal medesimo non poteva che essere frutto, posta l'impossibilità del medesimo di averla visitata successivamente senza imbrattarsi di sangue, della sua presenza al momento dell'omicidio, ovvero della sua responsabilità in ordine alla commissione del reato.

La regola concreta del comune sapere veniva identificata nella seguente: *"entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio"*.

Il Giudice sottopone a "giudizio" la regola del sapere comune che, di per sé, e per certi versi appare equiparabile alla regola scientifica.

Al fine di verificare la correttezza della regola egli decide di accertare se compiendo quel tragitto sia inevitabile intercettare tracce ematiche.

Per far ciò decide di far ricorso alla sperimentazione virtuale, ovvero alla realtà virtuale, che egli definisce prova atipica (art. 189 c.p.), *"rispetto alla quale è dunque opportuno un rigoroso controllo nel pieno contraddittorio delle parti dell'accuratezza e completezza dei dati raccolti nonché dell'affidabilità dell'hardware e del software utilizzati, quanto anche dalla necessità di procedere ad una qualitativamente diversa tipologia di accertamento basata non solo sulla asettica ricostruzione al computer dei possibili tragitti all'interno di quegli ambienti ricostruiti nella realtà virtuale quanto su uno studio dei movimenti reali di Stasi e di soggetti sperimentali posti in essere in quei luoghi esattamente ricostruiti nel mondo reale: una sperimentazione semivirtuale, dunque, che fosse funzionale a meglio comprendere e valutare le caratteristiche concrete della camminata dell'attuale imputato, a confrontare la stessa e le connesse traiettorie seguite con quelle di soggetti sperimentali, nonché a prendere anche in considerazione eventuali aspetti psicologici che possano influenzare e caratterizzare i comportamenti locomotori all'interno di un contesto così peculiare ed anomalo per la presenza, appunto, di un gran numero di macchie di sangue sul pavimento."*

E qui, la regola del comune sapere viene posta, decisamente, in crisi.

Risulta infatti sperimentalmente provata la possibile incidenza nell'effettuazione di un tragitto (fra macchie di sangue o di altro liquido ritenuto sgradevole) di processi mentali di evitamento non consapevole.

“Come argomentato dal perito prof. Geminiani, la psicologia fin dai tempi di Sigmund Freud ha ampiamente dimostrato che il comportamento umano è determinato oltre che da processi volontari o intenzionali anche da processi psichici di cui il soggetto agente non è consapevole.

La caratteristica di questi processi psichici è che determinano la spinta ad agire nella vita di relazione di ciascun individuo ma, da un punto di vista fenomenologico, non sono esplorabili direttamente attraverso l'introspezione: tali processi attengono alle ragioni profonde del comportamento umano per lo più connesse ad istinti e pulsioni.

Diversa è la distinzione tra processi mentali “consapevoli” e “inconsapevoli” che contrappone comportamenti generati da processi mentali volontari o intenzionali di cui siamo consapevoli a comportamenti in cui la spinta ad agire è innescata dagli stimoli ambientali o da comportamenti precedenti, in una modalità che potrebbe essere definita “quasi automatica”: tale automatismo comportamentale accompagnato da ridotto controllo attentivo volontario può rendere difficile il recupero dello stesso ricordo del comportamento effettuato.

La distinzione tra processi “intenzionali/controllati” e processi “automatici” non si fonda solo sulla consapevolezza introspettiva, ma su diverse caratteristiche di efficienza cognitiva: i primi richiedono attenzione ma sono flessibili nelle differenti situazioni mentre i secondi non richiedono attenzione ma sono piuttosto rigidi rispetto alla variabilità ambientale e sono più difficili da modificare.”

Dunque è ben possibile che muovendosi quasi correndo possa evitare le macchie, se si interpretano i comportamenti posti in essere come in parte guidati da processi volontari ed in parte gestiti da sistemi di controllo automatico.

Senza che vi sia possibilità di necessariamente ritenere “che (l'indagato n.d.r.) si sia mosso in modo ‘casuale’ rispetto alle tracce ematiche sul pavimento; vi è infatti la possibilità che un soggetto in quella situazione si muova cercando inconsapevolmente di evitare di sporcarsi: ‘inconsapevolmente’ significa che tali processi, essendo di tipo quasi automatico, non hanno richiesto, per la loro esecuzione, la focalizzazione dell'attenzione volontaria (sistema attenzionale supervisore), ma sono stati ‘innescati’ a più basso livello (sistema di selezione competitiva) dalla situazione ambientale. In questo caso si può comunque verificare la possibilità che il sistema attenzionale supervisore monitori tale comportamento una volta che si è innescato a basso livello: se ciò si verifica, si avrà la possibilità di una consapevolezza di questo comportamento ‘inconsapevole’ ed è più corretto parlare di processi mentali ‘impliciti’. Per quanto notato precedentemente in merito alle dichiarazioni dell'imputato si ritiene di doversi riferire, eventualmente, ad un evitamento ‘implicito’, più che ad un evitamento ‘non consapevole’ del proprio percorso rispetto a ciò che potrebbe essere evitato” .

Ed ancora, sempre traendo spunto dal pregevole ragionamento del Giudice, *“in un’azione di locomozione in un certo ambiente noto le nostre decisioni di scelta di tragitto sono certo caratterizzate in parte da processi mentali intenzionali, per lo più connessi alla scelta delle mete da raggiungere e in parte da comportamenti ‘automatici’: in un ambiente conosciuto la presenza di un ostacolo determina processi di evitamento che possono essere automatici da un punto di vista locomotorio e la cui focalizzazione da parte dei processi attentivi può mancare in caso di compiti concomitanti (o interferenti) che catturano l’attenzione.*

In altri casi sono fattori emotivi che modificano l’efficienza cognitiva e distolgono le risorse cognitive da compiti di più basso livello quale l’evitamento di un ostacolo: anche una superficie imbrattata di sangue può produrre effetti di evitamento (scavalcamo o aggiramento) legata ad aspetti affettivi (quali il disgusto di per sé) o cognitivi (il non volersi sporcare).

Tale scelta può essere consapevole o inconsapevole, e anche la modalità di evitamento può essere intenzionale (muoversi sulle punte dei piedi o sui talloni ponendo i piedi in zone relativamente libere da imbrattamento) o può essere involontaria, ad esempio con deviazioni di traiettorie e scavalcamo di aree particolarmente imbrattate di sangue.”

In altre parole i compiti di tipo automatico, di cui non abbiamo consapevolezza se non nel loro risultato finale, sono elaborati soprattutto a livello sottocorticale ovvero in strutture più primitive rispetto alla corteccia celebrale.

Guidiamo in automatico, ci muoviamo al buio in automatico, ragioniamo in automatico.

Secondo percorsi e dettami che non elaboriamo a livello cosciente.

“Di tale possibilità rispetto all’evitamento di ostacoli in attività locomotorie ne è prova il fatto che nel fenomeno neurologico della “cecità” corticale (cioè in quella situazione in cui la corteccia visiva è distrutta, impedendo la visione consapevole) vi può essere un efficace evitamento di grossolani ostacoli durante un percorso, grazie alle informazioni visive che arrivano a strutture sottocorticali. E’ evidente altresì la complessità dei processi che intervengono nella locomozione interessando non solo il sistema sensori-motorio, ma anche il sistema visivo e l’attenzione.”

Questa possibilità teorica è stata verificata in concreto.

“Tale sperimentazione aveva due fondamentali obiettivi: documentare la possibilità o meno di comportamenti di evitamento “implicito” in condizioni ambientali spaziali e percettive il più possibile simili a quelle sperimentate dall’imputato il giorno 13 agosto 2007; individuare uno “spazio di traiettorie” definite dai comportamenti locomotori di soggetti sperimentali che costituissero uno “spazio probabilistico” all’interno del quale svolgere poi le simulazioni al computer dei possibili comportamenti locomotori dell’imputato.

I risultati della sperimentazione sono nel senso che esiste concretamente la ragionevole possibilità che in una situazione ambientale simile a quella in cui si è trovato l'imputato il giorno 13 agosto 2007 si possano verificare percorsi di esplorazione con evitamento non consapevole delle macchie di sangue."

Con buona pace della regola della comune esperienza.

La regola aurea

"Nell'ambito del processo penale è, infatti, imprescindibile adottare un metodo scientifico attraverso cui conseguire un risultato che sottenda certo una previa efficacia analitica ma che sia nel contempo considerabile, proprio perché conseguito secondo uno standard operativo controllato e condiviso dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico, ragionevolmente sicuro."

Per l'ammissione di una prova scientifica occorre far riferimento agli standards richiesti dalla sentenza Daubert: *"la verificabilità del metodo (quindi il controllo diffuso mediante esperimenti); la falsificabilità (la teoria scientifica deve avere subito tentativi di falsificazione); la sottoposizione al controllo della comunità scientifica (il metodo deve essere conosciuto dalla comunità scientifica in modo che la stesso lo possa controllare); la conoscenza del tasso di errore (accertato o potenziale)."*

Solo rispettando questi standards si delinea il limite del ragionevolmente certo.

Oltre questi limiti e questi vincoli si apre l'orizzonte dell'indimostrabile con certezza, limite oltre il quale non è "lecito andare da un punto di vista scientifico."

Mi pare bello, oltre che doveroso concludere questa disamina con la considerazione che il dottor Vitelli dedica alla più scientifica tra le prove, a quella ricerca del D.N.A. che tanto affascina e che tanto rischia di diventare faro da seguire nella ricostruzione degli eventi, cercando riscontri ad una verità scientifica, e pilastro cui ancorare gli esiti processuali.

Il Giudice afferma: *"La questione veramente centrale è proprio questa.*

Bisogna sottrarsi ad una sorta di "mistica del DNA", alla convinzione cioè che la prova genetica, in quanto altamente tecnologica, abbia più valore di altre.

In realtà la forza dimostrativa del DNA vale finché viene usata per quello che è il suo scopo (l'identificazione personale di tracce biologiche): se invece la portiamo in terreni che non sono propri non ha certo più valore di altre prove, come la memoria di un testimone.

Ecco quindi che questa prova scientifica (priva in sé di un'autonoma gravità) deve essere attentamente considerata nel complesso degli altri elementi probatori ad essa logicamente contigui per valutare se l'ipotesi accusatoria che suggerisce trovi appunto in essi conferma: solo dall'eventuale convergenza di questi autonomi elementi indiziari potrà essere, infatti, ricavato un complessivo grado di elevata concreta persuasività."

Il ruolo del Giudice

"Laddove il dato scientifico risulta poco preciso, compito del Giudice, che deve comunque ricostruire il fatto di reato nelle sue dimensioni storico/temporali, è quello (laddove concretamente possibile,

ovviamente) di integrare lo stesso con diverse categorie concettuali proprie del ragionamento giuridico, utilizzando, quindi, elementi circostanziali processualmente emergenti e procedendo alla loro attenta valutazione logico/fattuale sia nell'autonomia di tali dati sia nella loro lettura integrata.

Se tale operazione condurrà a risultati positivi, gli stessi potranno considerarsi doppiamente ragionevoli: non solo perché compatibili con le probabilistiche valutazioni scientifiche fornite dagli esperti, ma in quanto concretamente "plausibili" sotto il profilo logico/probatorio.

Una affermazione i cui contenuti paiono essere non solo logici.

Ma tranquillizzanti.

Il Giudice non è in questa ottica un mero esecutore – applicatore di istruzioni e dati che gli sono trasmessi dal portatore di un sapere diverso, alieno a lui ed al processo, ma forza quel sapere per costringerlo ad entrare e a sottoporsi alle regole processuali.

Per rendere la prova scientifica prova atipica fra le altre e non prova di cui, supinamente accettare i risultati.

Il Giudice deve poter ritrovare la propria forza e la propria dignità di custode delle chiavi di quel "gate" da aprirsi solo alla scienza.

Scienza che è per sua natura fallibile e da sottoporsi a continui processi di verifica.

GUP di Cremona e neuroscienze -una sentenza border line ?

Il caso è davvero recentissimo posto che risale al 23 febbraio 2012

Nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale che vedeva quale imputato un libero professionista, il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Cremona, Guido Salvini, ha ordinato l'esecuzione di una perizia che ha integrato i tradizionali test psico-diagnostici con gli strumenti delle moderne neuroscienze cognitive, l'Implicit Association Test (I.A.T.) e il T.A.R.A. (Time Antagonistic Response Alethiometerche).

All'esito della perizia e della discussione l'imputato è stato condannato proprio sulla base dell'interpretazione del dato scientifico ottenuto attraverso l'applicazione del metodo scientifico indicato.

Nella motivazione della sentenza si dà atto di come la metodologia di cui si tratta sia stata usata in Italia solo in un'altra occasione e specificamente nel processo per calunnia a carico di Annamaria Franzoni, condannata per l'omicidio del figlio Samuele a Cogne nel 2002.

Ad essere sottoposta agli esperimenti è stata la parte offesa.

Il Giudice afferma *"deve subito essere sottolineato, al fine di evitare ogni equivoco - osserva il giudice - che tali metodologie nulla hanno a che vedere con gli antiquati tentativi di verificare la `sincerità` di un soggetto tramite lie detectors o poligrafi, strumenti che pretenderebbero di fondare la valutazione su grossolani sintomi psico-fisici del periziando"*

L'esperimento, che ha ricreato la situazione in cui la ragazza, davanti al computer, è stata molestata, *"ha dimostrato l'esistenza di un ricordo che risulta avere idoneità lesiva ed è congruente con il sintomo post-traumatico lamentato dalla persona offesa"*.

Ma qual è il grado di affidabilità della metodica utilizzata ?

Quale il grado percentuale di errore ?

Quali i limiti della scienza ?

Sono risposte che la sentenza, la cui motivazione non è al momento conosciuta (almeno da me), dovrà necessariamente fornire.

Per il momento appare opportuno notare come il Giudice affermi:

"In relazione al nucleo essenziale del suo racconto e cioè quello che la vede vittima di toccamenti da parte dell'imputato, il suo ricordo autobiografico è validato da tutte le prove effettuate - omissis -nel complesso quindi l'esame strumentale del ricordo autobiografico (della ragazza ndr) permette di identificare come proprio e `naturale` il ricordo corrispondente a quello descritto nell'accusa e costituisce una conferma delle prove narrative che erano state raccolte nel corso dell'indagine".

Un ragionamento in apparenza simile a quello sviluppato nella sentenza Stasi che però in realtà, a ben vedere, mostra di esserne assolutamente distante quanto a presupposti e deduzioni.

Gli «Implicitassociation test» (Iat) esaminati dal Tribunale di Cremona sono invece finalizzati a far emergere la memoria autobiografica, l'informazione implicita-inconscia che in teoria potrebbe non essere accessibile alla coscienza del soggetto.

Si tratta di test il cui grado attendibilità è fissato all'incirca al 92%.

E sia sul grado di attendibilità che su quello di accettabilità internazionale del test c'è molta discussione.

Questo metodo infatti può provare che la persona ha dentro di sé una certa immagine mentale, non anche che quel «vissuto» corrisponda davvero all'«accaduto».

La perizia integrativa, affidata Giuseppe Sartori, professore ordinario di Neuropsicologia clinica a Padova, tra i pionieri italiani dei rapporti tra neuroscienze e processi, veniva effettuata dando corso non solo al consueto colloquio con la ragazza e all'esecuzione di test psicodiagnostici classici, ma anche nei 5 blocchi di prove al computer che compongono gli «Implicitassociation test».

Alla ragazza si chiede di classificare nel modo più veloce e accurato possibile le frasi (che appaiono al centro del monitor) nelle categorie «vero-falso» e «versione della difesa-versione dell'accusa», attivabili con tasti a destra e a sinistra dello schermo.

La teoria è che il cosiddetto ricordo «naturale» o «compatibile» avrebbe tempi di reazione rapidi, mentre un allungamento degli infinitesimali tempi di reazione e un aumento degli errori segnalerebbero che il soggetto ha dovuto superare un conflitto cognitivo nel dare una risposta non consona al suo ricordo.

Lo scopo del quesito del giudice al perito non era farsi dire se la ragazza dicesse il vero o no, ma *“verificare da un lato se avesse dentro di sé il ricordo di quanto ripetutamente narrava e d'altro lato se tale evento fosse stato potenziale causa di un danno post-traumatico da stress”*.

I test avrebbero fornito risposta affermativa.

Ma i test sono affidabili?

Il giudice scrive che *“falsificabilità della teoria in senso popperiano e quindi resistenza del metodo a tentativi di smentita, controllo dei lavori pubblicati da parte di revisori qualificati (“peerreview”), accettabilità dei limiti di errore e accoglimento da parte della comunità scientifica”* depongono a favore.

Però la percentuale di successo del 92% ha come fonte articoli dello stesso Sartori.

Dunque si baserebbe, in ultima analisi, sullo sconfessato da decenni “market place” dell’esperto.

Lo stesso giudice Salvini scrive da atto che il test, di per sé, *“è strumento neutro”*, non in grado di escludere *“che il ricordo del soggetto non corrisponda al “vero” ma sia frutto di suggestioni, autoconvincimenti o distorsioni di quanto realmente avvenuto”*.

Però in questo specifico processo il giudice li valuta significativi di una *“conferma delle prove narrative”* già *“raccolte nell'indagine”*: specie se combinate alla *“tempistica della rivelazione della ragazza, che fa escludere possa essersi formata una “falsa memoria” relativa all'evento”*

Una certezza ed una prova al 92% fondata unicamente su lavori eseguiti e validati da colui che è stato nominato perito.

E in ogni caso con un 8% di incertezza circa la validità dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione del metodo.

In altri termini ci sono 8 possibilità su cento che la condanna sia stata irrogata nei confronti di un innocente.

Senza considerare la violazione dei limiti portati e costituiti dal libero arbitrio.

Un procedimento logico giuridico del tutto diverso rispetto a quello utilizzato nella sentenza Stasi.

Una prospettiva operativa - protocolli e guide line

Il Giudice deve essere aiutato nello svolgere il compito che abbiamo provato a descrivere.

Il tema, davvero di grande interesse e centrale nella ricostruzione dei ruoli e dei compiti processuali e ancor di più dei rapporti tra scienza e diritto abbia dato corso alla redazione della “linee guida per l’acquisizione della prova scientifica nel processo penale” redatte a cura dell’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali.

Come si vede elaborazioni dettate, quasi esclusivamente in campo penale che certamente affrontano e provano a “circoscrivere” ed a “definire” i limiti dell’impatto della scienza, delle forensic science nel processo, ma che non hanno, ne possono avere la forza della norma cogente, movendosi esclusivamente sul e nel terreno della “raccomandazione”.

Prima di procedere oltre ed ai fini di rendere maggiormente esplicito ed anche di dar conto del livello raggiunto dal dibattito sul tema dalle migliori componenti del mondo scientifico e giuridico appare interessante richiamare espressamente alcuni punti delle linee guida.

Li trascriviamo senza commenti posto che la chiarezza degli assunti li rende davvero superflui.

Eccoli “ ..omissis ...

4. Il giudice dovrebbe sempre disporre la perizia nei casi previsti dall’art. 220

comma 1 c.p.p. Le parti hanno un pieno diritto alla prova anche nei confronti della perizia, che non può essere considerata una prova “neutra”.

Quando occorrono specifiche conoscenze extragiuridiche il giudice non può esimersi dal ricorrere ad esperti della relativa disciplina.

La circostanza che il perito sia un tecnico imparziale scelto dal giudice non assicura di per sé la “neutralità” della perizia. Infatti, per un verso, la selezione dei dati, la scelta del metodo e l’applicazione del medesimo sono operazioni dotate di alta discrezionalità; per altro verso, la perizia è disponibile anche su richiesta di parte (art. 224 comma 1 e 508 comma 1 c.p.p.).

In particolare, poiché la perizia deve essere ammessa sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 190 c.p.p., il giudice deve motivare l’ordinanza che rigetta la richiesta di 5 tale mezzo di prova. Il provvedimento può essere impugnato ex art. 586 c.p.p., come tutte le ordinanze emesse nel corso del dibattimento. Inoltre, se il giudice non ammette la perizia chiesta a titolo di prova contraria, le parti possono ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. d c.p.p. I medesimi principi devono essere osservati quando le parti chiedono l’ammissione di una consulenza tecnica extraperitale.

5. E’ necessario garantire la specifica qualificazione del perito in relazione all’oggetto dell’accertamento e ogni altro requisito utile per vagliarne l’idoneità al compimento dell’incarico.

Al momento del conferimento dell’incarico (art. 226 c.p.p.) il giudice, nel contraddittorio delle parti, deve verificare, in primo luogo, la specifica qualificazione del perito in relazione all’oggetto dell’accertamento: titoli di studio, esperienza pratica, produzione scientifica, aggiornamento professionale e ogni altro requisito utile per vagliare l’idoneità al compimento dell’incarico; in secondo luogo, la ragionevolezza del quesito proposto sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto.

Anche fuori dai casi di perizia, il pubblico ministero e i difensori, all’atto della nomina dei propri consulenti tecnici, verificano il possesso dei requisiti attinenti alla loro specifica qualificazione.

6. E’ auspicabile che la competenza dell’esperto nel campo della psicologia e psicopatologia forensi debba essere garantita e, se possibile, certificata, considerato che:

a) differenti uffici giudiziari richiedono differenti requisiti di professionalità e competenza per la nomina di periti e CTP in materia psicologica e psicopatologica e che detti requisiti non danno sufficiente garanzia di competenza in psicologia forense;

b) la conoscenza di psicologia clinica, neuropsicologia e psicopatologia dello sviluppo è indispensabile in taluni tipi di diagnosi, mentre la competenza psicoterapeutica è certamente necessaria per quanto concerne il trattamento di vittime o di rei

c) vengono utilizzati in campo forense strumenti diagnostici nati con finalità diverse e non immediatamente trasferibili ed applicabili in quello giudiziario che ha proprie esigenze e finalità;

d) il rapido e costante evolversi della materia psicologica e psicopatologica, richiede, a chiunque operi in questo campo (come peraltro già previsto dai codici deontologici dei professionisti che vi operano) un aggiornamento costante e continuo, che sarà utile non solo ad accrescere la propria competenze, ma anche a segnalarne i limiti.

7. Al fine di preservare l'autonomia di valutazione del giudice, i quesiti vanno formulati in termini tali da non implicare definizioni o qualifiche giuridiche la cui cognizione deve essere riservata al giudice.

Considerato che nella prassi i quesiti spesso riflettono categorie normative di natura convenzionale - ad esempio "deficienza psichica", "partecipazione cosciente al processo", "imprudenza", "imperizia", "negligenza", "danno ingiusto" -, la loro formulazione dovrà essere espressa in modo tale che l'esperto fornisca al giudice dati e valutazioni che attengano esclusivamente alla propria disciplina in base alle relative ed autonome categorie concettuali; in particolare, occorre evitare, soprattutto in sede di conclusioni, che l'esperto, direttamente o indirettamente, sia indotto anche da una ambigua formulazione dell'incarico a superare i confini della propria competenza tecnico-scientifica, esprimendo valutazioni giuridiche di esclusiva pertinenza del giudice.

Polemicamente appare necessario dar atto di come non sempre la prassi giudiziaria si attenga alle linee guida.

Neppure in campo penale.

Ancora, e sempre facendo riferimento alle linee guide di Siracusa, per prova scientifica (punto 9 delle linee guida) deve intendersi quella "nella quale la "regola ponte" è riconosciuta dal consenso della comunità scientifica di riferimento.

La prova scientifica non è quindi prova atipica, in quanto corrisponde alla validazione di una "regola ponte".

La prova scientifica deve essere corredata da opportune indicazioni che chiariscano la lettura e l'interpretazione del principio che si vuole verificare (ad esempio, nel caso di test, la specificità e sensibilità verso la variabile che sono preposti a misurare).

La prova che genera deve svilupparsi attraverso il procedimento inferenziale che si sviluppa (punto 10) "attraverso un processo che include vari passaggi.

Tali passaggi possono essere individuati come segue:

a. generazione di ipotesi esplicative esaustive e mutuamente esclusive;

b. derivazione delle conseguenze di tali ipotesi mediante deduzione, o altre forme di inferenza (abduzione, controfattuale, induttiva);

c. accrescimento di informazione allo scopo di confermare o falsificare la sussistenza di tali conseguenze;

d. selezione, alla luce della totalità dell'informazione acquisita, e qualora esista, dell'ipotesi preferibile; qualora questa ipotesi sia quella accusatoria, essa deve essere tale da confinare ogni altra ipotesi in un'area di marginalità che, data la funzione del processo, sia ritenuta convenzionalmente accettabile."

Il ragionamento del consulente, e per quanto concerne la funzione critica che deve guidarlo anche quello del Giudice, può incorrere in (punto 11)

"alcune tendenze spontanee riconoscibilmente erranee, come mostrato dalla psicologia cognitiva empirica.

a) Nella generazione di ipotesi sussistono difficoltà a formulare ipotesi esaustive e mutuamente esclusive, mentre sono state osservate tendenze documentabili che supportano la generazione di ipotesi scarsamente appropriate. Ad esempio, sono tendenze note:

i. di fronte ad eventi ripetuti, si tende a percepire una regolarità prima che questa sia giustificabile su base statistica;

ii. possono essere commesse fallacie per eccesso di specificità, in particolare in contesti in cui l'ipotesi non concerne rischi percepibili (dal soggetto che effettua l'inferenza), o per eccesso di generalità dell'ipotesi formulata, in particolare nel caso in cui concerne rischi percepibili;

iii. alcuni fattori – come preconcetti, teorie implicite, strategie incomplete di valutazione delle informazioni disponibili, focalizzazione sui casi più salienti – contribuiscono alla formulazione di ipotesi fondate su correlazioni illusorie;

iv. alcune scorciatoie euristiche suggeriscono la generazione di ipotesi basate su indizi non necessariamente diagnostici, come la somiglianza superficiale di un caso in esame ad una fattispecie (euristica della rappresentatività) o la facilità di recupero di ricordi congruenti con il caso in esame (euristica della disponibilità);

v. una volta formulata un'ipotesi iniziale, è progressivamente più difficile formularne di alternative (ad es: fenomeni di focalizzazione, persistenza delle convinzioni, blocco dell'apprendimento).

b) Nella derivazione delle conseguenze delle ipotesi sono state osservate difficoltà di vario grado, tanto nei ragionamenti deduttivi quanto in altre forme di inferenza razionale. Ad esempio:

i. nelle inferenze deduttive si nota un crescente grado di difficoltà al crescere del numero di rappresentazioni necessarie al fine di stabilire quelle conseguenze;

ii. sempre deduttive, si ricordano le ben note fallacie di negazione dell'antecedente, affermazione del conseguente, falsa contrapposizione, ecc.;

iii. è difficoltoso perseguire le conseguenze di ipotesi contemporaneamente sussistenti;

iv. la revisione di probabilità in alcuni tipi di inferenza induttiva non tiene conto di alcuni tipi di dati;
v. sempre nell'induzione, si ricordano alcune fallacie classiche come il sorite, la fallacia di composizione, della decomposizione, e simili;

vi. nelle catene inferenziali con condizionali probabilistici sussistono difficoltà ad indebolire adeguatamente la probabilità di una conseguenza all'allungarsi della catena stessa.

c) Nella ricerca di informazione aggiuntiva volta a confermare o falsificare la sussistenza delle conseguenze derivate in (b), sono note alcune tendenze che portano a preferire alcuni tipi di dati e quesiti ad altri, causando un campionamento non equilibrato dei diversi tipi di informazioni rilevanti.

Ad esempio:

i. si preferisce uno stile di controllo positivo, che si esplica sia nel formulare quesiti di tipo positivo che prevedono risposta affermativa qualora l'ipotesi di maggiore rilievo sia vera, sia nella predilezione per la raccolta preferenziale di dati congruenti con quell'ipotesi;

ii. si preferisce formulare quesiti di tipo asimmetrico confermativo, cioè quesiti in cui la risposta a conferma dell'ipotesi di maggior rilievo veicola una quantità di informazione maggiore rispetto alla risposta in contrasto con quell'ipotesi.

d) Nella selezione dell'ipotesi migliore, sono note diverse tendenze che possono deformare l'importanza attribuita alle diverse informazioni raccolte. Ad esempio:

i. alle informazioni a conferma dell'ipotesi di maggior rilievo è attribuito maggior peso che alle informazioni in contrasto con essa, *ceterisparibus*;

ii. le informazioni ambigue (cioè, passibili di interpretazioni sia confermanti che falsificanti) tendono ad essere interpretate in modo confermante nei riguardi dell'ipotesi di maggior rilievo;

iii. in molti contesti alle prime informazioni raccolte è attribuito un peso maggiore che alle informazioni raccolte in un secondo momento (effetto *primacy*; in altri contesti è stato osservato l'effetto contrario, egualmente fuorviante);

iv. alle stesse informazioni è attribuita valenza e peso diversi in funzione della cornice e dei contesti entro cui sono valutate;

v. alcune selezioni di ipotesi sono intimamente legate al sistema motivazionale emotivo del ragionatore (ad esempio: *wishfulthinking*, cioè selezionare un'ipotesi desiderabile a prescindere dalla sua giustificazione in base ai dati a disposizione; o *regret anticipato*, cioè selezionare un'ipotesi le cui conseguenze scongiurano l'avverarsi di un evento altamente indesiderabile, a prescindere dai dati a disposizione);

vi. nel giudicare gradi di probabilità elevati (ad esempio, quelli necessari a selezionare come preferibile un'ipotesi accusatoria), il pensiero umano non differenzia tra livelli alti e molto alti;

vii. qualora un'ipotesi resti implicita (ad esempio, nel caso in cui l'unica ipotesi esplicita sia quella accusatoria, mentre l'alternativa è definita esclusivamente come non accettabilità della prima), si

tende ad attribuirle un grado di probabilità inferiore rispetto a quando quell'ipotesi alternativa è resa esplicita in almeno alcune delle sue possibili realizzazioni"

Verrebbe quasi da dire che un consulente tecnico od un perito che si attenesse con scrupolo a questo decalogo, renderebbe certamente più sereno il clima della causa e, certamente, più agevole il compito del Giudice il quale, quantomeno, sarebbe posto nelle condizioni di "comprendere" le ragioni di quel ragionare tecnico che non gli è proprio.

Conclusioni

Da dove partire

L'elaborazione dottrinale effettuata dagli esperti, la voglia di normare percorsi difficoltosi ed iriti di ostacoli, trabocchetti ed insidie di ogni genere costituisce indubitabilmente un ottimo segnale della attenzione che gli operatori pongono attorno ad una materia complessa, complicata e, davvero molto, delicata.

Si tratta di prendere atto della difficoltà di penetrazione nella prassi quotidiana di concetti che, per come espressi dalle associazioni, dagli ordini e dagli operatori, paiono non soltanto essere condivisibili ma davvero in grado di fornire un supporto alla corretta esecuzione di quella prova che abbiamo definito "scientifica".

Ancora una volta le spinte migliori rispetto alla celebrazione del processo paiono giungere dagli operatori processuali e non dal Legislatore che, forse, per una volta, non ha torto nel non intervenire.

Il corpus codicistico reca già in sé gli anticorpi alla possibile deriva causata da periti che si arrogano il ruolo dei giudici.

Le disposizioni dettate in tema di prova, quelle in tema di esecuzione della perizia, di ruolo del perito e, in ultima analisi d'assunzione delle prova in regime dialettico, costituiscono, ove correttamente e coraggiosamente interpretate, utilissimi baluardi al debordare di consulenze e perizie redatte e vergate da novelli Salomone.

Ciò che serve è davvero un attento esame delle vicende pratiche, del concreto operare di periti e consulenti che debbono essere richiamati all'etica professionale attraverso l'adozione di guide line che costituiscano, da un canto, utili strumenti d'ausilio per la condotta da assumersi da parte del consulente, e, dall'altro, insormontabile argine rispetto a derive d'onnipotenza.

La creazione, per esempio, di specifiche figure professionali, figlie di quelle forensic science che prima o poi dovranno necessariamente essere riconosciute anche ex lege, la continua attività di divulgazione, la necessaria costante formazione degli operatori, la creazione di un linguaggio comune fra esperti e giuristi, contribuiranno, o meglio, potrebbero contribuire senza dubbio, a rendere maggiormente efficace il sistema.

Avvocati meno timorosi dei titoli accademici dei periti, periti meno arroccati sul loro segreto sapere e più disponibili al confronto, maggiori occasioni di incontro anche meta processuale fra le stesse figure,

non potranno che portare, anche alla periferia dell'impero, maggiori conoscenze, informazioni e, in ultima analisi, miglior funzionamento di quello straordinario meccanismo, costantemente in equilibrio precario, che si chiama processo.

La good science

Diamo corpo alla fantasia: sogniamo di vivere in un paese immaginario in cui ad ogni vicenda relativa a minori vengano applicate le guide line e l'analisi che ne discende sia conforme al gold standard.

Il Giudice dovrebbe ammettere o disporre perizia solo laddove essa fosse davvero necessaria ad apportare ulteriori ed utili conoscenze al caso concretamente sottoposto al suo esame.

All'atto di affidare la perizia egli dovrebbe concordare con il perito "strumenti e documentazione da utilizzarsi".

Il perito dovrebbe chiarire al minore di non essere un terapeuta ma di essere stato incaricato, in buona sostanza, d'essere stato chiamato a verificare la fondatezza e la veridicità delle sue asserzioni.

Egli dunque a differenza del terapeuta non può aprioristicamente considerarle per vere e neppure le può non - considerare ritenendole segnale terapeutico.

Egli deve validarle o smentirle, criticamente.

Il tenore del quesito affidato dovrebbe avere contenuto specifico e non indeterminato.

Le attività poste in essere nell'esecuzione dell'incarico dovranno essere conformi a specifici protocolli, documentate e documentabili.

Il perito si occuperà esclusivamente degli aspetti rientranti nella sua specifica competenza professionale, affidando l'analisi di altri, eventuali ed ulteriori aspetti, ad altri professionisti dello specifico tema.

La conclusione della prova scientifica, ovvero il suo risultato, sarà essere fornito, scevro da valutazioni di carattere personale, inferenze, ipotesi, pareri personali, alle parti.

Le quali potranno, senza temere di essere considerate interlocutori incolti o peggio maleducati, dialetticamente dialogare con i consulenti chiedendo loro conto degli strumenti utilizzati, della metodologia seguita e, udite udite, financo delle loro specifiche competenze in relazione al tema trattato.

Il Giudice le ascolterà con cura ed attenzione sapendo che anche da questa dialettica, a tratti inevitabilmente aspra, dipende il valore, il risultato di quella prova scientifica di cui ha affidato l'esecuzione.

Un paese meraviglioso.

Un paese in cui le altre parti processuali, conoscendo i limiti della prova scientifica ammessa, e le fondamentali modalità di sua esecuzione, ne presidino la conformità alle guide line e l'esecuzione ai sensi del goldstandards, interloquendo dialetticamente e criticamente con il perito, con l'esperto, cui

non possono certo pretendere di “insegnare il mestiere” ma che certo debbono obbligare a seguire le regole delle forensic science.

Un paese che, oggi ed a seguito degli interventi fatti dalle stesse categorie professionali degli esperti, è meno lontano dall'Italia.

Un paese che potremmo raggiungere impegnando le nostre personali capacità professionali ed intellettive, senza pigrizia, senza adagiarci sulla comoda risoluzione della vicenda, ed in ultima analisi sgravandoci di responsabilità, affidata al perito.